



P&S

STP



P&S

PEOPLE
SOLUTIONS



Spett.le

Società

Alla c.a. dell'Amm.ne del Personale

Assago (MI), 11 luglio 2025

CHIARIMENTI SU CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI PER CALDO ECCESSIVO E DISPOSIZIONI INPS

Con la presente, Vi comunichiamo importanti aggiornamenti e chiarimenti in merito alle modalità di accesso agli ammortizzatori sociali (CIGO, FIS, Fondi di solidarietà bilaterali) in caso di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa a causa delle elevate temperature, così come riepilogato dall'INPS con il Messaggio n. 2130 del 3 luglio 2025.

Le integrazioni salariali possono essere richieste in diverse situazioni legate al caldo eccessivo:

- ordinanza della Pubblica Autorità: in tal caso, la causale da utilizzare è "*sospensione o riduzione dell'attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all'impresa o ai lavoratori*" e sarà sufficiente indicare gli estremi dell'ordinanza nella relazione tecnica della domanda, senza necessità di allegarla;
- evento meteo ("temperature elevate"): in assenza di un'ordinanza specifica, se il caldo è tale da non consentire il regolare svolgimento delle attività lavorative, è possibile richiedere l'integrazione salariale con la causale "*evento meteo*" per "*temperature elevate*". In tal caso, l'INPS ha chiarito che la prestazione può essere riconosciuta se le temperature superano i 35° C o anche inferiori qualora, in relazione alla tipologia di attività, la temperatura c.d. percepita (anche con riferimento al tasso di umidità) sia maggiore di quella reale. In tal caso, la valutazione dell'integrabilità della causale richiesta non deve fare riferimento solo al gradiente termico, come registrato dai bollettini meteo, ma anche alla tipologia di attività svolta e alle condizioni nelle quali si trovano concretamente a operare i lavoratori.

Tale situazione, per esempio, si verifica se:

- l'attività lavorativa è svolta in luoghi non proteggibili dal sole;
- l'attività lavorativa comporti l'utilizzo di materiali o di macchinari che producono a loro volta calore, contribuendo ad accentuare la situazione di disagio dei lavoratori;
- l'impiego di strumenti di protezione (tute, caschi, ecc.) aumenta la temperatura percepita dal lavoratore, la quale risulti più elevata di quella effettivamente registrata dal bollettino meteo;
- segnalazione del Responsabile per la Sicurezza: è possibile presentare domanda di integrazione salariale anche quando la sospensione dell'attività è stata disposta dal datore di lavoro su indicazione del responsabile della sicurezza aziendale, qualora questi abbia rilevato l'esistenza di profili di rischio

C.D. Milanofiori, strada 1 pal. F3 - 20057 Assago (MI)

sales@payroll.it | consulenti@stp.payroll.it

+39 02 89084 200 | payroll.it

P&S STP S.r.l.

Partita IVA: 10834330960

R.E.A. n. 2560586

Capitale Sociale € 10.000,00 i.v.



P&S

STP



P&S

PEOPLE
SOLUTIONS



per la salute dei lavoratori a causa del caldo eccessivo.

L'INPS ha precisato che non è possibile presentare due domande distinte per gli stessi lavoratori e periodi, sovrapponibili anche parzialmente, utilizzando entrambe le causali (*"sospensione o riduzione dell'attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all'impresa o ai lavoratori"* ed *"evento meteo"* per *"temperature elevate"*). Tuttavia, se un'istanza con causale *"evento meteo"* si riferisce a periodi coperti anche da ordinanze della Pubblica Autorità, l'istruttoria terrà conto di tale circostanza, riconoscendo le giornate/ore sia dell'evento meteo sia quelle vietate dalle ordinanze.

Inoltre, l'Ente ha specificato l'importanza di redigere la Relazione Tecnica in modo completo e dettagliato per consentire una corretta e efficace istruttoria della domanda, indicando l'evento meteorologico, la tipologia di attività lavorativa o i lavori che sono stati sospesi o ridotti e le modalità di svolgimento delle attività stesse (non è necessario allegare i bollettini meteo alla domanda, poiché l'INPS li acquisisce direttamente d'ufficio).

Da ultimo, l'INPS ricorda che sia la causale *"sospensione o riduzione dell'attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all'impresa o ai lavoratori"* sia *"evento meteo"* per *"temperature elevate"* integrano le fattispecie annoverabili tra gli eventi oggettivamente non evitabili (c.d. EONE). Pertanto:

- non è richiesta l'anzianità di effettivo lavoro di 30 giorni per i lavoratori interessati;
- i datori di lavoro non sono tenuti al pagamento del contributo addizionale;
- il termine per presentare la domanda è l'ultimo giorno del mese successivo a quello in cui l'evento si è verificato;
- l'informativa sindacale può essere comunicata anche dopo l'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa.

A disposizione per ogni necessità in merito, si porgono i migliori saluti.

Consulenti

(non firmata in originale in quanto trasmessa a mezzo e-mail)